

Regolamento di previdenza – Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2011 (le modifiche sono sottolineate)

Argomento	Articolo (secondo la numerazione precedente)	Testo precedente	Nuovo testo (le modifiche sono sottolineate)	Spiegazioni
Adeguamenti ai nuovi prodotti	art. 2 cpv. 2 e 3 (nuovo)	2 La Fondazione gestisce per ogni datore di lavoro affiliato un ente di previdenza separato, sia a livello d'organizzazione, sia a livello contabile. I fondi speciali come riserve contributi del datore di lavoro, fondi liberi, ecc., sono utilizzati unicamente a favore del relativo datore di lavoro ed i suoi assicurati.	2 La Fondazione gestisce per ogni datore di lavoro affiliato un ente di previdenza. 3 Ogni affiliazione è gestita a livello organizzativo e giuridico in modo separato, se questo è previsto dal regolamento o per la verifica dell'adempimento delle disposizioni legali come pure per esporre eventuali fondi speciali apportati. I fondi speciali a <u>livello di ente di previdenza</u> come riserve contributi del datore di lavoro, fondi liberi, ecc., sono utilizzati unicamente a favore del relativo datore di lavoro ed i suoi assicurati.	Adeguamenti in relazione ai nuovi prodotti "Standard" e "Comfort" o eliminazioni poiché disposizioni già contenute nel regolamento d'organizzazione.
	art. 4 cpv. 2 e 3	2 Gli attivi dei singoli enti previdenziali rispondono fino a concorrenza degli impegni dei singoli enti e, in aggiunta, le prestazioni di rischio provenienti dal relativo contratto d'assicurazione di rischio. Non esiste alcuna solidarietà tra gli enti previdenziali. 3 Il patrimonio complessivo della fondazione risponde fino a concorrenza degli impegni della Fondazione. Un' ulteriore responsabilità della Fondazione è esclusa.	–	
	art. 38	1 La questione di un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso è esaminata annualmente dalla commissione di previdenza del personale. 2 Le rendite di vecchiaia possono essere adeguate totalmente o parzialmente allo sviluppo del rincaro solo se le possibilità finanziarie dell'ente previdenziale lo permettono, in considerazione a principi di finanziamento e di bilancio solidi.	1 La questione di un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso è esaminata annualmente dalla <u>Fondazione</u> . 2 Le rendite di vecchiaia possono essere adeguate totalmente o parzialmente allo sviluppo del rincaro solo se le possibilità finanziarie della <u>Fondazione</u> lo permettono, secondo principi di finanziamento e di bilancio solidi.	

art. 44 cpv. 1	1 Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia regolamentare viene fissato annualmente dalla commissione di previdenza del personale in base alle possibilità finanziarie dell'ente di previdenza. Se non esiste una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 dell'OPP2, il tasso d'interesse non deve essere inferiore al tasso minimo LPP stabilito dal Consiglio federale.	1 Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia regolamentare è fissato annualmente dalla <u>Fondazione</u> in base alle possibilità finanziarie della <u>Fondazione</u> . Se non esiste una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2, il tasso d'interesse non deve essere inferiore al tasso minimo LPP stabilito dal Consiglio federale.	
art. 49 cpv. 12	12 In caso di copertura insufficiente dell'ente di previdenza la Fondazione può limitare nel tempo e nell'importo il versamento del prelievo anticipato, se questo serve al rimborso di prestiti ipotecari.	12 Se il versamento del prelievo anticipato è destinato al rimborso di prestiti ipotecari e la Fondazione presenta una copertura insufficiente essa ha la facoltà di limitarlo nel tempo e nell'importo.	
art. 50	Gli organi della Fondazione in particolare sono: – il Consiglio di fondazione – la commissione di previdenza del personale dei singoli enti di previdenza gestiti separatamente.	Gli organi della Fondazione in particolare sono: – il Consiglio di fondazione – la commissione di previdenza del personale dei singoli enti di previdenza.	
art. 51	1 Il Consiglio di fondazione dirige, amministra e controlla gli affari della Fondazione, esso la rappresenta verso terzi e regola il diritto di firma. 2 Il Consiglio di fondazione è formato da almeno quattro persone. 3 Il mandato del Consiglio di fondazione ha una durata di tre anni. 4 Gli ulteriori dettagli sull'organizzazione e i compiti del Consiglio di fondazione sono regolati nell'atto di fondazione e nel regolamento d'organizzazione.	Il Consiglio di fondazione dirige, amministra e controlla gli affari della Fondazione, esso la rappresenta verso terzi e regola il diritto di firma. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed i compiti del Consiglio di fondazione sono definiti nell'atto di fondazione e nel regolamento d'organizzazione.	
art. 52	1 La commissione di previdenza del personale è l'organo paritetico competente del relativo ente di previdenza. 2 Essa è incaricata di provvedere all'attuazione regolamentare della previdenza professionale a livello dell'ente di previdenza 3 La commissione di previdenza del personale rappresenta inoltre gli interessi dell'ente di previdenza rispetto alla Fondazione. 4 Gli ulteriori dettagli concernenti modalità di elezione, organizzazione e compiti della commissione di previdenza del personale sono regolati nel regolamento d'organizzazione e nel regolamento d'investimento.	La commissione di previdenza del personale è l' <u>organo</u> paritetico competente del relativo ente di previdenza. Ulteriori dettagli concernenti modalità di elezione, organizzazione e compiti della commissione di previdenza del personale sono definiti nei regolamenti d'organizzazione e d'investimento.	

	art. 58	<p>1 I valori patrimoniali esposti come fondi liberi possono essere utilizzati nell'ambito delle possibilità previste dalla legge.</p> <p>2 Per ogni ente di previdenza è tenuto un conto «fondi liberi» separato.</p> <p>3 I fondi liberi sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elargizioni facoltative del datore di lavoro – profitti derivanti dagli investimenti – prestazioni previdenziali non versabili (ad eccezione dell'art. 46 cpv. 4) <p>4 I fondi liberi sono utilizzati secondo lo scopo descritto nel regolamento di previdenza. L'ente di previdenza può attingere ai fondi liberi in base ai mezzi disponibili per migliorare le prestazioni o per finanziare contributi e costi secondo il regolamento dei costi.</p> <p>5 Sull'utilizzo dei fondi liberi decide la commissione di previdenza del personale.</p>	<p>I valori patrimoniali esposti come fondi liberi possono essere utilizzati nell'ambito delle possibilità previste dalla legge. La commissione di previdenza del personale decide sull'utilizzo dei fondi liberi dell'ente di previdenza.</p>	
	art. 63 cpv. 3	<p>3 Su modifiche del piano di previdenza decide la commissione di previdenza del personale.</p>	–	
Riserva per motivi di salute/violazione dell'obbligo di notifica	art. 8 cpv. 9 e 11	<p>9 Qualora subentra un caso di prestazione di rischio prima della conclusione dell'esame dello stato di salute, la Fondazione è autorizzata a limitare eventuali prestazioni di rischio alle prestazioni minime LPP se le cause derivano da malattie o dalle conseguenze di infortuni di cui la persona assicurata soffriva già in precedenza o di cui risulta essere cagionevole a causa di mali preesistenti.</p> <p>11 Se, con la notifica di affiliazione all'assicurazione, le risposte alle domande per la valutazione del rischio sono false o incomplete, la Fondazione ha la facoltà di disdire la previdenza di rischio per la parte sovraobbligatoria e limitare le prestazioni d'invalidità e dei superstiti alle prestazioni minime LPP. Eventuali prestazioni versate in eccedenza devono essere restituite. Il diritto di disdetta si estingue dopo sei mesi che la Fondazione è venuta a conoscenza, da fonti fidate, di fatti attendibili da cui si possa trarre con certezza la violazione dell'obbligo d'informazione.</p>	<p>9 Qualora subentra un caso di prestazione di rischio prima della conclusione dell'esame sullo stato di salute, la Fondazione è autorizzata a limitare <u>a vita</u> eventuali prestazioni di rischio secondo le prestazioni minime LPP, se le cause derivano da malattie o da conseguenze di infortuni di cui la persona assicurata soffriva già in precedenza o di cui risulta essere cagionevole a causa di mali preesistenti.</p> <p>11 Se, con la notifica di affiliazione all'assicurazione, le risposte alle domande per la valutazione del rischio sono false o incomplete, la <u>Fondazione</u> ha la facoltà di disdire la previdenza per la parte sovraobbligatoria e <u>limitare a vita le proprie prestazioni previdenziali</u> secondo le prestazioni minime LPP. Eventuali prestazioni versate in eccedenza devono essere restituite. Il diritto di disdetta si estingue dopo sei mesi dalla ricezione da parte della Fondazione <u>della decisione di rendita emanata dall'Assicurazione federale di invalidità.</u></p>	Precisazione.

Misure per dipendenti più anziani (riforma strutturale)	Art. 9 cpv. 12 (nuovo)	–	<u>12 Persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58esimo anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo computabile precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo computabile precedente è possibile fino al momento di percepire una rendita di vecchiaia intera o parziale, al massimo tuttavia fino all'età di pensionamento ordinario. Per la differenza tra il salario annuo computabile precedente ed il nuovo salario annuo computabile deve provvedere la persona assicurata sia per i contributi del dipendente sia per quelli del datore di lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finanziamento a titolo facoltativo.</u>	Il nuovo art. 33a LPP (in vigore dall'1.1.2011) prevede che dall'età di 58 anni le persone il cui reddito si riduce al massimo della metà, possono mantenere la previdenza sulla base del salario precedente (al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento). Questa disposizione permette il pensionamento a tappe senza perdita di contributi di risparmio.
	art. 41 cpv. 7	7 I contributi del datore di lavoro corrispondono al minimo alla somma dei contributi dei suoi assicurati.	7 I contributi del datore di lavoro corrispondono al minimo alla somma dei contributi dei suoi assicurati. <u>Sono esclusi i contributi secondo art. 9 cpv. 12.</u>	Adeguamento al nuovo art. 33a LPP (in vigore dall'1.1.2011). In questo caso, la parità dei contributi secondo art. 66 cpv. 1 non è valevole.
Invalità in caso di pensionamento posticipato	art. 20 cpv. 3	3 Se, dopo il pensionamento parziale, la persona assicurata diventa invalida ai sensi del regolamento, non ha diritto alle prestazioni d'invalidità della Fondazione per quanto concerne l'attività lucrativa ulteriormente assicurata, ma viene a scadenza la prestazione di vecchiaia che risulta essere ancora assicurata.	3 Se una persona assicurata, <u>attiva dopo l'età di pensionamento ordinario</u> , diventa invalida ai sensi del regolamento, essa non ha diritto alle prestazioni d'invalidità della Fondazione per quanto concerne l'attività lucrativa assicurata rimanente, ma giunge a scadenza la prestazione di vecchiaia che risulta essere ancora assicurata.	Adeguamento redazionale. In caso di pensionamento differito è versata in qualsiasi caso la rendita di vecchiaia anziché la rendita di invalidità e non solo in caso di pensionamento parziale.
Rendita ponte AVS	art. 22 cpv. 4	4 La rendita viene versata fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, al massimo fino al decesso della persona assicurata. Se una persona beneficiaria muore prima della scadenza della rendita ponte AVS, è versato agli superstiti il valore attuale delle rendite restanti, sotto forma di capitale, in base all'art. 30.	<u>4 La persona assicurata definisce, in accordo con il datore di lavoro e prima del versamento della prima rendita, la durata della rendita ponte AVS. Il versamento della rendita avviene in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Conformemente all'art. 30 del regolamento, se una persona beneficiaria muore prima della scadenza della rendita ponte AVS, il valore attuale delle rendite restanti è versato ai superstiti sotto forma di capitale.</u>	La persona assicurata deve poter scegliere la durata della rendita ponte, poiché il primo pilastro permette il pensionamento anticipato. Lo scopo della rendita ponte è che dal pensionamento anticipato nel secondo pilastro non sia percepita anticipatamente una rendita di vecchiaia AVS, evidentemente solo fino a quando non è percepita una rendita di vecchiaia AVS.
Convivenze simili all'unione matrimoniale	Art. 27 cpv. 1, 1a alinea	1 Per analogia, ai sensi delle condizioni e delle restrizioni applicate per la rendita del coniuge superstite e per la rendita di vecchiaia del coniuge superstite, il partner convivente designato dalla persona assicurata (di medesimo sesso o di sesso diverso) ha diritto ad una rendita per il partner superstite il cui ammontare corrisponde a quello della rendita per il coniuge superstite, alla rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, rispettivamente ad un'indennità unica se tutte le seguenti condizioni sono adempiute:	1 Per analogia, ai sensi delle condizioni e delle restrizioni applicate per la rendita del coniuge superstite e per la rendita di vecchiaia del coniuge superstite, il partner convivente designato dalla persona assicurata (di medesimo sesso o di sesso diverso) ha diritto ad una rendita per il partner superstite il cui ammontare corrisponde a quello della rendita per il coniuge superstite, alla rendita di vecchiaia per il coniuge superstite, rispettivamente ad un'indennità unica se tutte le seguenti condizioni sono adempiute: – la persona assicurata e la persona beneficiaria	Poiché la rendita per i partner conviventi è prevista praticamente senza eccezioni in tutti i piani previdenziali, in futuro essa sarà assicurata in modo generale. Di conseguenza si rinuncia ad una menzione specifica nel piano di previdenza.

		<ul style="list-style-type: none"> – il piano di previdenza prevede questa prestazione – la persona assicurata e la persona beneficiaria non sono sposate (...) 	non sono sposate (...)	
Capitale di decesso	art. 30	<p>1 Se una persona assicurata muore prima di percepire una rendita di vecchiaia o una rendita d'invalidità, senza che sia versata una rendita per il coniuge superstite o per il partner convivente superstite, giunge a scadenza il capitale di decesso (capitale di decesso I) corrispondente all'avere di vecchiaia accumulato.</p> <p>2 Il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare (capitale di decesso II). Questo è versato indipendentemente da eventuali altre prestazioni di decesso. L'ammontare del capitale di decesso II è definito nel piano di previdenza.</p> <p>3 Indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, hanno diritto alle prestazioni i superstiti citati nell'ordine seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il coniuge, in sua mancanza b) i figli della persona assicurata defunta che hanno diritto alla rendita per orfani, in loro mancanza c) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata o la persona che ha convissuto durante gli ultimi cinque anni ininterrottamente, fino al momento del decesso e in modo comprovabile con la persona assicurata in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune d) i figli della persona assicurata che non hanno diritto alla rendita per orfani, i genitori così come i fratelli e le sorelle. <p>4 I figli adottivi e i figliastri sono parificati ai figli ai sensi dell'art. 252 del CCS se la persona assicurata defunta doveva provvedere al loro mantenimento.</p> <p>5 Nel cpv. 3, il gruppo da a) fino e compresa la lettera c) esclude il gruppo susseguente dell'ordine dei beneficiari. La persona assicurata può definire, mediante una dichiarazione scritta, quali siano le persone beneficiarie del gruppo d) e a quale quota parte esse abbiano diritto in merito al capitale di decesso. Se la persona assicurata non usufruisce di questa facoltà, allora la ripartizione avviene pro capite.</p>	<p>1 Se una persona assicurata muore prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento o prima di percepire una rendita d'invalidità, senza che sorga il diritto ad una rendita per il coniuge superstite o per il partner convivente superstite, giunge a scadenza un capitale di decesso. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile. Eventuali acquisti facoltativi effettuati per compensare riduzioni di rendita per pensionamento anticipato sono rimborsati in ogni caso.</p> <p>2 Il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare. Questo è versato indipendentemente da eventuali altre prestazioni di decesso prima di percepire una rendita di vecchiaia e prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento. L'ammontare del capitale di decesso supplementare è definito nel piano di previdenza.</p> <p>3 Hanno diritto alle prestazioni secondo cpv. 1 e 2, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il coniuge, in sua assenza b) i figli della persona assicurata defunta che hanno diritto alla rendita per orfani, in loro assenza c) le persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante gli ultimi cinque anni, fino al momento del decesso, in modo comprovabile in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune e in loro assenza d) i figli della persona assicurata che non hanno diritto alla rendita per orfani, i genitori così come i fratelli e le sorelle. <p>4 Figli in affido e figliastri sono parificati a figli ai sensi dell'art. 252 del CCS se la persona assicurata defunta doveva provvedere al loro mantenimento.</p> <p>5 Nel cpv. 3 fino alla lettera c. il gruppo precedente esclude quello seguente dall'ordine dei beneficiari. La persona assicurata può definire, mediante una dichiarazione scritta indirizzata alla Fondazione, le persone beneficiarie all'interno del gruppo alla lettera c rispettivamente d ed a quale quota parte esse hanno diritto in merito al capitale di decesso.</p>	<p>Precisazione che in caso di decesso il capitale è assicurato esclusivamente fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare ordinaria.</p> <p>Nuovo: eventuali acquisti a compensazione di riduzioni di rendite, effettuati volontariamente, sono rimborsati in qualsiasi caso – anche qualora sia versata una rendita per coniugi superstiti.</p> <p>Le nuove disposizioni permettono all'assicurato maggiori possibilità di definizione dell'ordine dei beneficiari (secondo i parametri legalmente validi). Le disposizioni fino ad oggi valide erano piuttosto rigide e, in casi singoli, potevano portare a risultati poco soddisfacenti. In concreto la persona assicurata ha la possibilità di definire con maggiore precisione i beneficiari del gruppo d) e del gruppo c) così come le relative quote (cpv. 5).</p> <p>Nei casi di "partner conviventi" o di "assistenza in modo considerevole" la dichiarazione in vita da parte della persona assicurata facilitata in modo considerevole le verifiche della Fondazione (ma anche per l'assicurato).</p> <p>Nuovo: le rivendicazioni devono essere presentate al più tardi entro tre mesi dal decesso.</p>

			<p>Se la persona assicurata non usufruisce di questa facoltà, la ripartizione avviene pro capite.</p> <p><u>6 Le persone assistite in modo considerevole dalla persona assicurata ed il partner convivente secondo cpv. 3 lettera c sono beneficiarie se sono state annunciate per iscritto alla Fondazione dalla persona assicurata quando era in vita.</u></p> <p><u>7 Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo, devono annunciarsi alla Fondazione al più tardi entro tre mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente e fornendo documenti comprovanti. Eventuali costi e tasse da parte di terzi sono interamente a carico della persona richiedente.</u></p> <p><u>8 Determinanti per un eventuale versamento alle persone beneficiarie sono in qualsiasi caso le condizioni al momento del decesso della persona assicurata.</u></p>	
Sovraindennizzo	art. 34 cpv. 1 e 2	<p>1 Le prestazioni d'invalidità e per i superstiti erogate da parte della fondazione sono ridotte nel caso in cui esse, unitamente ad altri introiti conteggiabili, superano il 90 per cento della perdita del reddito presunto.</p> <p>2 Quali redditi conteggiati valgono le prestazioni di medesima natura e con lo stesso scopo che sono versate alla persona avente diritto, in seguito all'evento dannoso, in particolare le prestazioni</p> <p>a) dell'AVS/AI</p> <p>b) dell'assicurazione infortuni</p> <p>c) dell'assicurazione militare</p> <p>d) delle assicurazioni sociali straniere</p> <p>e) di altri enti previdenziali</p> <p>f) dell'assicurazione perdita di guadagno malattia</p> <p>g) di un terzo responsabile civilmente</p> <p>Le prestazioni versate sotto forma di capitale sono conteggiate con il loro valore di trasformazione.</p>	<p>1 Le prestazioni erogate dalla Fondazione sono ridotte nel caso in cui esse, unitamente ad altri introiti conteggiabili, superano il 90 per cento della perdita del reddito presunto.</p> <p>2 Quali redditi conteggiati valgono <u>tutte le prestazioni versate alla persona avente diritto</u>, in particolare le prestazioni:</p> <p>a) dell'AVS e dell'AI</p> <p>b) dell'assicurazione infortuni</p> <p>c) dell'assicurazione militare</p> <p>d) delle assicurazioni sociali estere</p> <p>e) di altri enti previdenziali</p> <p>f) dell'assicurazione indennità perdita guadagno malattia</p> <p>g) di un terzo responsabile civilmente.</p> <p>Le prestazioni versate sotto forma di capitale sono conteggiate con il relativo valore di conversione in rendita.</p>	Poiché presso Allvor è stabilita una rendita d'invalidità temporanea, è stata creata la base regolamentare per il computo delle prestazioni AVS di vecchiaia (nuovo art. 24 cpv. 2bis OPP 2, in vigore dal 1.1.2011).
Surrogazione	art. 35	La Fondazione subentra, nell'ambito del suo obbligo di prestazione, nei diritti delle persone aventi diritto verso i terzi responsabili civilmente.	Nei confronti di un terzo che risponde per il caso previdenziale, la Fondazione subentra per le prestazioni della persona assicurata rispettivamente degli aventi diritto al massimo fino alle prestazioni minime LPP, al momento del verificarsi dell'evento. Inoltre la Fondazione ha il diritto di richiedere alla persona assicurata o avente diritto di cedere alla Fondazione le rivendicazioni nei confronti di terzi responsabili civilmente fino all'importo corrispondente all'obbligo di prestazioni della Fondazione.	Per le prestazioni sovraobbligatorie è necessaria una base regolamentare affinché la Fondazione possa far valere l'obbligo di cessione da parte della persona assicurata. Nel caso concreto è necessaria in ogni caso una cessione supplementare scritta da parte della persona assicurata.

			Nel caso in cui la cessione richiesta non avviene, la Fondazione ha il diritto di rifiutare il versamento di prestazioni. Rivendicazioni per risarcimenti non devono esse cedute.	
Calcolo delle somme di acquisto	art. 43 cpv. 5	L'importo massimo della somma d'acquisto è calcolato in base alle disposizioni tecnico-assicurative della Fondazione e risultano nell'appendice al piano di previdenza. Quest'ultimo può essere richiesto alla Fondazione	L'importo massimo della somma d'acquisto è calcolato in base alle disposizioni tecnico-assicurative della Fondazione. Informazioni relative ad importi di acquisto possibili possono essere richieste alla Fondazione.	Correzione.
Calcolo delle prestazioni di libero passaggio	art. 46 cpv. 3, 2a alinea	– dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, senza gli interessi, aumentato da un supplemento del quattro per cento calcolato per ogni anno di età a partire dai venti anni, ma al massimo al 100 per cento.	– dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata <u>con gli interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP)</u> , incluso un supplemento del quattro per cento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo al 100 per cento. <u>Per i contributi secondo art. 9 cpv. 12 non è applicato alcun supplemento del quattro per cento per anno dall'età di 20 anni.</u>	Correzione redazionale, poiché il versamento degli interessi deve avvenire se sono conteggiati unicamente i contributi di risparmio (art. 17 cpv. 4 LFLP) come pure adeguamenti al nuovo art. 17 cpv. 6 LFLP (in vigore dal 1.1.2011).
Contributi del datore di lavoro	art. 59	1 Se il datore di lavoro ha costituito in precedenza una riserva dei contributi, contabilizzata separatamente e destinata all'ente di previdenza, egli può attingere a questi fondi per il versamento dei propri contributi di previdenza. 2 Se eventuali misure di risanamento in caso di sottocopertura sono finanziate esclusivamente tramite il datore di lavoro e, una volta colmata completamente la sottocopertura e ristabilita la capacità di rischio della cassa di previdenza, questi versamenti possono successivamente, dopo un adeguato termine, essere attribuiti parzialmente o totalmente a favore delle riserve dei contributi del datore di lavoro e a debito dei fondi liberi. Ciò è possibile se le relative disposizioni legali lo consentono e se preventivamente è stato stabilito un accordo scritto tra la Fondazione ed il datore di lavoro.	Il datore di lavoro ha la possibilità di accumulare riserve specificatamente contabilizzate come riserve contributi del datore di lavoro. Su richiesta del datore di lavoro, i contributi a suo carico sono prelevati da tali mezzi. -	cpv. 1: precisazione. cpv. 2: soppresso poiché da ora regolato nell'art. 60 che riguarda la copertura insufficiente.
Misure di risamento	art. 60	1 Nel caso dovesse verificarsi una sottocopertura dell'ente di previdenza la commissione di previdenza del personale, in accordo con l'esperto della previdenza professionale, deve proporre e mettere in atto delle misure di risanamento adeguate. 2 In particolare possono essere aumentati i contributi ordinari, salvo che il datore non colmi volontariamente il disavanzo entro un adeguato termine o in base ad un obbligo di versamento di un capitale supplementare,	<u>1 In caso di copertura insufficiente la Fondazione, in accordo con l'esperto in materia di previdenza professionale, definisce e mette in atto misure di risanamento adeguate.</u> <u>2 Possono essere decise in particolare le seguenti misure:</u> – <u>adeguamenti a livello di strategia di investimento</u> – <u>adeguamenti a livello di prestazioni</u> – aumento dei contributi ordinari, salvo che il datore di lavoro non colmi volontariamente il disavanzo entro un adeguato termine o in base	Adeguamento alla nuova organizzazione sulla base della nuova gamma di prodotti. In caso di copertura insufficiente la Fondazione può adottare esclusivamente delle misure che hanno una base regolamentare. Inoltre i contributi di risanamento possono essere richiesti solo in modo sussidiario. L'art. 60 necessitava una precisazione.

		<p>con un versamento unico in capitale o dei contributi di risanamento periodici. Inoltre è anche possibile ridurre, nel pieno rispetto delle disposizioni legali, il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia oppure rinunciare provvisoriamente a qualsiasi corresponsione d'interessi.</p> <p>3 Qualora, per colmare il disavanzo queste misure dovessero essere insufficienti, è possibile, con l'accordo dell'organo competente della Fondazione e d'intesa con l'esperto della previdenza professionale, riscuotere un contributo di risanamento unico o periodico dalle persone che beneficiano di una rendita e di compensare questo contributo di risanamento dalle rendite in corso, in base alle disposizioni ammesse per legge.</p> <p>4 Il diritto ad una rendita nasce sotto la riserva esplicita di questa possibilità di compensazione in caso di risanamento. Tuttavia, la compensazione è esclusa nel caso in cui la rendita in corso sia assolutamente necessaria al mantenimento della persona beneficiaria di rendita e della sua famiglia.</p> <p>5 Il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare versamenti su un conto separato di «riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione» e di trasferire eventualmente anche importi provenienti dal conto ordinario riserva dei contributi del datore di lavoro su questo conto.</p> <p>6 Per i beneficiari di rendite, i datori di lavoro ed i dipendenti non sussiste alcun obbligo di apporti supplementari.</p>	<p>ad un obbligo di versamento di un capitale supplementare, con un versamento unico in capitale o contributi di risanamento periodici</p> <p>– riduzione del tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia nel rispetto delle disposizioni legali o rinuncia integrale e temporanea di remunerazione dell'avere di vecchiaia.</p> <p>3 Qualora, per colmare il disavanzo queste misure dovessero essere insufficienti, è possibile, con l'accordo dell'organo competente della Fondazione e d'intesa con l'esperto della previdenza professionale, riscuotere un contributo di risanamento unico o periodico dalle persone che beneficiano di una rendita e di compensare questo contributo di risanamento con le rendite in corso, in base alle disposizioni consentite dalla legge.</p> <p>4 Il diritto ad una rendita nasce sotto la riserva esplicita di questa possibilità di compensazione in caso di risanamento. Tuttavia, la compensazione è esclusa nel caso in cui la rendita in corso sia assolutamente necessaria al mantenimento della persona beneficiaria di rendita e della sua famiglia.</p> <p>5 Il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare versamenti su un conto separato di «riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzo» e di trasferire eventualmente anche importi provenienti dal conto ordinario riserva dei contributi del datore di lavoro su questo conto. Al termine della situazione di sottocopertura, il trasferimento sul conto riserve dei contributi del datore di lavoro avviene secondo le disposizioni legali.</p> <p>6 Per i beneficiari di rendite, i datori di lavoro ed i dipendenti non sussiste alcun obbligo di apporti supplementari.</p>	
--	--	--	---	--